

stituzione dovesse avere luogo per un tempo indeterminato, si darebbe campo a molte frodi, e perciò si andrebbe contro uno dei principii essenziali sui quali riposa questo articolo, quello cioè di evitar frodi.

Se veramente la vendita deve aver luogo per liquidare semplicemente l'eredità, sola circostanza che può giustificare questo favore, essa deve operarsi in un tempo ragionevole. L'erede deve avere un primo periodo di tempo per accertare l'asse ereditario; ma se, trascorso questo periodo di tempo, crede doverlo liquidare, se l'eredità è composta di stabili, quanto più presto la liquiderà, altrettanto sarà migliore l'operazione.

Io quindi dichiaro che, ove l'onorevole Astengo, e con esso lui la Commissione, restringano questo diritto di rimborso al tempo strettamente necessario per la liquidazione fatta di buona fede dell'eredità gravata, il Ministero non dissentirebbe dall'accogliere simile principio.

Veniamo al terzo temperamento.

Se non erro (perchè in una questione delicata ed importante io desidererei non essere indotto e non indurre in errore) questo terzo temperamento riguarderebbe quella parte di eredità che consiste nella mobilia, e tenderebbe a dedurre i crediti privilegiati, a tenore di quanto è prescritto nell'articolo 2156, che sono le spese di giustizia, le spese funebri, le spese di ultima malattia, gli alimenti, ecc.

Sebbene, a termini di stretta giustizia, questa disposizione tenda a vulnerare alcun poco il principio che abbiamo stabilito, tuttavolta, siccome deve tornare a beneficio di coloro che acquistano eredità meno ragguardevoli, e queste spese non sono in proporzione esatta colle sostanze che si lasciano, ma disgraziatamente sono maggiori, proporzionalmente, per le eredità minori, e, siccome queste spese, se sono gravi per chi poco acquista, riescono di lieve momento per la massa degli eredi di pingue eredità, in vista d'un principio d'umanità più che di stretta giustizia, non avrei difficoltà a restringere la tassa nei limiti indicati dall'onorevole Astengo, cioè ai soli debiti contemplati nell'articolo 2156 del Codice civile. Osserverò tuttavia, fatta questa dichiarazione, che ritengo che alcuni di questi temperamenti non hanno la loro sede nell'articolo 3.

ASTENGO. Non v'ha dubbio che, ove sia accettato l'articolo 3 come sta nel progetto del Ministero, le mie proposte troverebbero luogo nelle disposizioni speciali alla tassa di emolumento.

Dirò intanto al signor presidente del Consiglio che, senza una disposizione che modifichi il numero 3 dell'articolo 2195 del Codice civile, io ritengo per fermo che il fisco avrebbe un privilegio anteriore ad ogni altro per conseguire la tassa di successione considerata come tributo indiretto. Su questo punto darò lettura delle osservazioni fatte dalla Camera dei conti sulla redazione di detto articolo, e della risposta della Commissione di legislazione.

Ecco che cosa diceva la Camera dei conti:

« Intorno a questo articolo la Camera dei conti, sebbene riconosca non potersi dubitare che la tassa di successione sia compresa fra i tributi indiretti di cui si parla in questo paragrafo, stimerebbe conveniente che se ne facesse specifica menzione, come scorgesi fatta dei diritti d'insinuazione e di emolumento. »

La Commissione rispose in questi termini:

« La specifica menzione dei diritti d'insinuazione e di emolumento si è creduta opportuna, così per la maggiore importanza di cui riescono all'erario i proventi che se ne ricavano, come per chiarire pienamente che sotto il nome di tributi

indiretti si è inteso comprendere ogni altra sorta di imposta diversa dalla personale e dalla prediale di cui si parla nei numeri 1 e 2 dello stesso articolo. Si credette poi estraneo allo scopo della disposizione fare una più estesa enumerazione di tali tributi indiretti e di enunziarvi la tassa di successione, bastando che, come la stessa Camera ammette, questa vi si debba riguardare implicitamente compresa. »

MAZZA P. Dopo l'ampio svolgimento che ha già preso questa discussione, io non farò che alcune brevi osservazioni sopra i discorsi ultimamente pronunziati dall'onorevole guardasigilli e dal presidente del Consiglio. Tuttavia, siccome l'onorevole Astengo oggi ha formolato alcuni emendamenti i quali temprebbero alquanto la massima che non si debbano sottrarre i debiti, dirò a questo riguardo una cosa sola, ed è che la sottrazione dei debiti ripugna manifestamente al principio messo innanzi poco fa dall'onorevole Astengo medesimo, e ieri l'altro dall'onorevole guardasigilli, che cioè o si devono comprendere tutti i debiti sotto la tassa, od eccettuarli tutti.

Ora io dico che voi o ammettete assolutamente questo principio, ed allora dovete adottare l'intera deduzione; oppure non lo ammettete, ed allora dovete anche rinunciare a quei temperamenti secondo i quali si farebbe veramente luogo ad una deduzione di debiti.

Ciò mi convince al postutto che veramente e nel Ministero e nella Commissione vi sia una qualche tendenza a comprendere come realmente codesta tassazione dei debiti debba chiamarsi un vero nonsenso, una vera ingiustizia.

Dopo ciò entrerò a fare alcuni brevi riflessi sopra i principali argomenti che si addussero nel corso della discussione in favore della non deduzione assoluta dei debiti.

Si disse specialmente: l'imposta cade sopra l'atto di trasmissione di proprietà, e non cade sopra l'atto di lucro. Se cadesse sul lucro, qual ragione vi sarebbe, per esempio, per imporre i contratti nei quali non c'è alcuna parte in effetto che lucri, ma c'è solamente un cambio di proprietà da mano a mano? Ora, se voi colpite i contratti dove non si avvera lucro di sorta, a più forte ragione voi dovete colpire gli atti di successione, e non dovrete essere troppo scrupolosi se abbia la vostra tassa ad imporsi sul lucro greggio, oppure sul provento netto.

Questo, secondo me, è il principale, il più rilevante argomento che siasi addotto. Ma, o signori, l'illazione starebbe quando si dicesse che la tassa che deve colpire gli atti di successione, questa sorta di trasmissione della proprietà, dovesse essere più forte. Ma l'illazione non corre più per inferire che si debba comprendere nella tassazione una cosa che assolutamente ripugna il tassare, come sono i debiti.

Ma inoltre io faccio un'altra osservazione; ed è che la fondamentale ragione di questa sorta di tasse, sia per i contratti, sia per le successioni, non consiste altrimenti nell'atto di trasmissione né nel lucro, ma nel mostrarsi (come già fece da principio avvertire l'onorevole deputato Farina), nel mostrarsi di una nuova ricchezza. A questa nuova ricchezza si mostra sia nell'acquisto della proprietà per mezzo di atto tra vivi, sia nell'acquisto della proprietà per mezzo di successione.

Ecco la vera e fondamentale ragione di questa tassa: il fisco vede un nuovo capitale mostrarsi, ed egli lo colpisce, e perchè? Perchè la finanza non ha ancora trovato il modo di colpire di un'imposta sola i contribuenti, come faceva egregiamente avvertire l'onorevole presidente del Consiglio. Allora essa colpisce quel capitale; ma in verità, se è questa nuova ricchezza la causa principale della tassazione, egli è evidente che bisogna colpire la ricchezza, il capitale che vi si